

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4140 del 02/08/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO della Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2152 del 17/07/2014, Prot. Prov.le 72919/2014 intestata a B E C S.R.L. per lo stabilimento ove si svolge attività di produzione e commercio cosmetici e integratori alimentari sito nel Comune di Forlì, Via Monteverdi n. 47,49,51
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4301 del 02/08/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno due AGOSTO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO della Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2152 del 17/07/2014, Prot. Prov.le 72919/2014 intestata a B E C S.R.L. per lo stabilimento ove si svolge attività di produzione e commercio cosmetici e integratori alimentari sito nel Comune di Forlì, Via Monteverdi n. 47,49,51.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*";

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Richiamata la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2152 del 17/07/2014, Prot. Prov.le 72919/2014 avente ad oggetto: "*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Ditta B E C S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì (FC), Via Monteverdi n. 47/49 - Protocollo istanza del Comune di Forlì prot. n. 8834 del 31/01/2014 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento ove si svolge attività di produzione e commercio cosmetici e integratori alimentari sito nel Comune di Forlì (FC), Via Monteverdi n. 47,49,51.*", rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì a B E C S.R.L. in data 24/07/2014 con Atto Prot. Com.le 58348;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'**ALLEGATO A**, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- all' **ALLEGATO B e relativo Schema Fognario**, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 12/01/2017, acquisita al Prot. Com.le 3133 e da Arpae al PGFC/2017/549 del 16/01/2017, da B E C S.R.L. nella persona di Muscoso Anna, in qualità di legale rappresentante, con sede legale in Comune di Forlì, Via Monteverdi n. 47/49, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;
- l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 11878 del 13/02/2017 come successivamente integrata con Nota Prot. Com.le n. 15723 del 23/02/2017 e acquisite da Arpae rispettivamente al PGFC/2017/2205 del 13/02/2017 e PGFC/2017/2828 del 23/02/2017 formulate dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Atteso che in data 15/03/2017 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì la documentazione integrativa richiesta, acquisita ai Prot. Com.li 22203 e 22234 e da Arpae ai PGFC/2017/3963 e 3964;

Visto che in merito alla documentazione integrativa prodotta relativamente all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 48736 del 09/06/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/8806, il Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì ha comunicato quanto segue: *“Vista la domanda di AUA in oggetto e successive integrazioni da cui si evince che trattasi di modifiche delle sostanze da utilizzare sotto le cappe e che per quanto riguarda la parte acustica è un proseguimento senza modifiche rispetto a quanto autorizzato con precedente atto P.G. 8834/2014 del 23/7/14; si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59”*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06-Rapporto istruttorio acquisito in data 12/06/2017;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. 62725 del 24/07/2017 a firma del Dirigente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì, corredato di apposita planimetria di riferimento, acquisito da Arpae al PGFC/2017/11170;

Dato atto che

- in riferimento all'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera nelle conclusioni istruttorie è riportato quanto segue *“...(...). Dato atto che il presente Allegato A debba costituire aggiornamento, con sostituzione integrale, del seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta:*

Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 2152 del 17/07/14 prot. n. 72919, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 24/07/14 P.G.N. 58348,

*..... (...) si trasmette all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale il seguente **Allegato A**, contenente le motivazioni e le prescrizioni relative all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e smi, quale proposta per quanto di competenza di questa Unità ai fini dell'aggiornamento dell'AUA vigente da operare con sostituzione integrale del vigente Allegato A.*

- in riferimento all'Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura nelle conclusioni istruttorie è riportato quanto segue *“(...) Atteso*

- che con atto del Comune di Forlì n°63 del 29.04.2014 P.G 34781/14 recepito all'interno dell'AUA adottata con determina della Provincia di Forlì Cesena N. 2152 del 17/07/2014 acquisita al P.G. 57217/14 veniva autorizzato con prescrizioni l'insediamento in oggetto
- che la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata è finalizzata al rilascio di AUA in sostituzione della precedente autorizzazione ,
- che le modifiche apportate all'impianto di scarico consistono nel potenziamento del pretrattamento dei reflui tramite l'inserimento di un nuovo pozzetto degrassatore da 1.19 mc;”

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2152 del 17/07/2014, Prot. Prov.le 72919/2014 avente ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Ditta B E C S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì (FC), Via Monteverdi n. 47/49 - Protocollo istanza del Comune di Forlì prot. n. 8834 del 31/01/2014 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento ove si svolge attività di produzione e commercio cosmetici e integratori alimentari sito nel Comune di Forlì (FC), Via Monteverdi n. 47,49,51. ”, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì a B E C S.R.L. in data 24/07/2014 con Atto Prot. Com.le 58348, come segue:

- **l'ALLEGATO A e l' ALLEGATO B e relativo Schema Fognario alla sopra richiamata Determinazione, sono sostituiti con l'ALLEGATO A e l'ALLEGATO B e relativa Planimetria, parti integranti e sostanziale del presente provvedimento;**

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpa e n. 99/2015 e s.m.i. "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015”;

Vista la nota del Dirigente di questa SAC di Arpa e del 30/06/2017 PGFC/2017/9947 avente ad oggetto: “Deleghe ai Responsabili di Posizione Organizzativa”;

Atteso che nei confronti della sottoscritta D.ssa Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

- 1. Di AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2152 del 17/07/2014, Prot. Prov.le 72919/2014** avente ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Ditta B E C S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì (FC), Via Monteverdi n. 47/49 - Protocollo istanza del Comune di Forlì prot. n. 8834 del 31/01/2014 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento ove si svolge attività di produzione e commercio cosmetici e integratori alimentari sito nel Comune di Forlì (FC), Via Monteverdi n. 47,49,51. ”, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì a B E C S.R.L. in data 24/07/2014 con Atto Prot. Com.le 58348, **come segue:**

- l'ALLEGATO A e l' ALLEGATO B e relativo Schema Fognario alla sopra richiamata Determinazione, sono sostituiti con l'ALLEGATO A e l'ALLEGATO B e relativa Planimetria, parti integranti e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2152 del 17/07/2014, Prot. Prov.le 72919/2014.
- 3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
- 4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2152 del 17/07/2014, Prot. Prov.le 72919/2014 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla Ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL, ad Hera S.p.A. ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Per il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

Il Delegato Responsabile della Posizione Organizzativa Procedimenti Unici
(D.ssa Tamara Mordenti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 2152 del 17/07/14 prot. n. 72919, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 24/07/14 P.G.N. 58348.

Con l'istanza di modifica sostanziale di AUA in oggetto viene richiesto quanto di seguito indicato:

- la modifica dell'elenco delle sostanze con frasi di rischio R45, R46, R49, R60 e R61 (ora indicazioni di pericolo H340, H350, H360) utilizzate in corrispondenza delle cappe E1, E3, E6, E8 "Laboratori di ricerca", introducendo 1-Methyl-2-pyrrolidinone anydrous, Arsenic standard for AAS, Chromium standard (VI) for AAS, Benz[a]anthracene-d12 solution, Benz[a]fluoranthene solution, Benz[a]pyrene solution, Benz[a]pyrene-d12, Chrysene-D12 solution ed eliminando da tale elenco "Reversed Phase Test Mix 1" in quanto non più caratterizzato da tali frasi di rischio;
- l'utilizzo della cappa E12 "Laboratorio tecnica" per pesare anche Vitamina A acetato e Vitamina A palmitato, cioè sostanze con frase di rischio R61 (ora indicazione di pericolo H360D);
- l'eliminazione dall'autorizzazione dell'indicazione di limiti quantitativi di consumo mensile per le singole sostanze, garantendo il rispetto del valore soglia di 5g/h come somma di tutte le sostanze con le frasi di rischio sopracitate;
- la possibilità di utilizzare in futuro anche altre diverse sostanze con le frasi di rischio sopracitate, garantendo comunque il rispetto del valore soglia di 5g/h come somma di tutte le sostanze con le frasi di rischio sopracitate.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, si è ritenuto non necessario indire la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento e rinnovo all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Il Responsabile dell'endoprocedimento, con nota del 20/01/2017 PGFC/2017/835, ha richiesto alla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae una relazione tecnica istruttoria contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546.

Il Responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera con nota PGFG/2017/834 del 20/01/17 ha richiesto alla Azienda USL della Romagna – Sede di Forlì Dipartimento di Sanità Pubblica *"una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche comunicate dalla Ditta relativamente alle emissioni in atmosfera"*, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353.

L'Azienda USL Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con con email del 06/02/17 acquisita al protocollo PGFC/2017/2075 ha ritenuto necessario richiedere alla Ditta documentazione integrativa, e che successivamente con email del 23/03/17, ha fatto pervenire le proprie valutazioni per quanto di competenza, nelle quali specifica che *"a seguito delle integrazioni ricevute in considerazione di quanto da noi richiesto si esprime parere favorevole"*.

La Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae con nota del 12/06/17 PGFC/2017/8907 ha trasmesso la relazione tecnica istruttoria, nella quale ha valutato le modifiche richieste, svolgendo le considerazioni e proponendo le prescrizioni di seguito riportate:

EMISSIONI N. E1, E3, E6, E8 – LABORATORI DI RICERCA. Verificato che la Ditta utilizza prodotti contenenti sostanze di cui all'Allegato 1 Punto 1.1. della Parte II ovvero sostanze contenenti frasi di rischio H340, H350, H360, visionato l'elenco tabella 1 delle sostanze modificate inviate con integrazioni in data 15 marzo 2017, considerata la dichiarazione del non superamento delle soglie di rilevanza di cui alla Parte II, Punto 1.1 dell'Allegato 1 alla Parte V, e verificato ciò si osserva quanto segue:

si ritiene di riconfermare le prescrizioni già in essere visto l'esiguo consumo annuo di materie prime ed il **non superamento delle soglie di rilevanza** di cui all'allegato I del D.Lgs. 152/06, anche sommando la totalità delle materie utilizzate, ovvero di non imporre limiti ed obblighi degli autocontrolli analitici che saranno sostituiti dall'annotazione mensile in un registro vidimato, tenuto a disposizione degli organi di controllo, dei consumi delle sostanze indicate nell'elenco delle materie prime e i consumi dovranno essere valicati dalle fatture di acquisto di detti materiali come precedentemente autorizzato per le emissioni E1, E3, E6, E8 ma contestualmente di non accogliere la richiesta di non essere vincolati alla tipologia di sostanze indicate nella relazione. La Ditta dovrà comunicare (modifica non sostanziale) ogni nuova introduzione/variazione delle sostanze chimiche di cui Punto 1.1. della Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del Dlgs 152/06 e smi oppure aventi le indicazioni di pericolo H340, H350, H360, provvedendo ad inoltrare un elenco aggiornato con allegata una valutazione del non superamento della soglia di rilevanza di cui alla Parte II, Punto 1.1 dell'Allegato 1 alla Parte V.

EMISSIONE N. E12 LABORATORIO DI TECNICA. In considerazione della proposta della ditta di pesare in questa cappa delle materie prime cosmetiche (vitamine a palmitato acetato) con frase di rischio H340, H350, H360, trattandosi di materiale oleoso non volatile, verificate le schede di sicurezze e l'attività svolte e la stima di utilizzo delle sostanze pericolose, si prende atto della dichiarazione di sottostare al valore di soglia totale di 5g/h ma non si ritiene che possa essere dato tale valore come valore limite.

La Ditta dovrà pertanto anche con riferimento a tale emissione mantenere l'uso del registro in cui annotare l'impiego delle sostanze pericolose con le frasi di rischio citate.

Il Comune di Forlì, coinvolto all'interno del procedimento della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire alcun parere relativamente alla modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa e del parere dell'Azienda USL della Romagna – Sede di Forlì Dipartimento di Sanità Pubblica, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA del 23/07/14 prot. Comune 58348, e della documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 13/01/2017 prot. n. 3133, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE E2 – LABORATORIO DI RICERCA

EMISSIONE E4 – LABORATORIO DI RICERCA

EMISSIONE E5 – LABORATORIO DI RICERCA
EMISSIONE E7 – LABORATORIO DI RICERCA
EMISSIONE E9 – LABORATORIO DI RICERCA
EMISSIONE E10 – LABORATORIO DI RICERCA
EMISSIONE E11 – LABORATORIO DI RICERCA
EMISSIONE E13 – LABORATORIO MICROBIOLOGIA

provenienti da impianti compresi alla lettera jj) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

**EMISSIONE E15 – IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA E TRATTAMENTO ARIA
PRODUZIONE ALIMENTARE**

proveniente da un impianto compreso alla lettera x) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

2. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE E16 - CENTRALE TERMICA (223 kW, a metano)

relativa ad un impianto termico civile rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tale non è soggetto ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di produzione e commercio cosmetici e integratori alimentari sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E1 – LABORATORIO DI RICERCA

Portata massima	1.600	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Durata	3	h/g

EMISSIONE E3 – LABORATORIO DI RICERCA

Portata massima	70	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Durata	8	h/g

EMISSIONI E6 e E8 – LABORATORIO DI RICERCA

Portata massima	1.400	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Durata	1	h/g

EMISSIONE E12 – LABORATORIO TECNICA COSMETICA

Portata massima	950	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Durata	1	h/g

Per quanto riguarda le emissioni E1, E3, E6, E8 ed E12, visto l'esiguo consumo annuo di materie prime ed il non superamento delle soglie di rilevanza per gli inquinanti di cui all'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, non si indicano valori limite di emissione e obblighi di controlli analitici periodici, che sono sostituiti dall'annotazione almeno mensile dei consumi delle sostanze/miscele indicate al Punto 1.1 della Parte II dell'Allegato 1 alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e smi oppure aventi le indicazioni di pericolo H340, H350, H360, validati dalle fatture di acquisto, **nel registro di cui al punto 4.**

EMISSIONE E14 – PRODUZIONE COSMETICA

Portata massima	1.800	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ammoniaca	5	mg/Nmc
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori, esclusi cloro cianuro e fogene, espressi come acido cloridrico	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

La Ditta è tenuta al rispetto dei valori limite di emissione sopraindicati ed è altresì esentata dall'effettuazione degli autocontrolli analitici annuali, che sono sostituiti dalla annotazione almeno mensile dei consumi di materie prime per cosmesi, validati dalle fatture di acquisto, sul registro di cui al punto 4.

Tali consumi non devono essere annualmente superiori a kg 6971,20 di materie prime per cosmesi.

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopraccitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopraccitato.
3. La Ditta dovrà comunicare come modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13, ogni nuova introduzione/variazione delle sostanze chimiche/miscele indicate al Punto 1.1 della Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e smi oppure aventi le indicazioni di pericolo H340, H350, H360, provvedendo ad inoltrare un elenco aggiornato con allegata una valutazione del non superamento delle soglie di rilevanza di cui al Punto 1.1 della Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e smi.
4. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpa competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i referti dei prelievi analitici **di messa a regime della emissione E14**. Tali referti dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati almeno mensilmente i consumi delle sostanze/miscele indicate al Punto 1.1 della Parte II dell'Allegato 1 alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e smi oppure aventi le indicazioni di pericolo H340, H350, H360, validati dalle fatture di acquisto, come richiesto al precedente punto 1. in corrispondenza delle **emissioni E1, E3, E6, E8 ed E12**;
 - dovranno essere annotati almeno mensilmente i consumi di materie prime per cosmesi, validati dalle fatture di acquisto, come richiesto al precedente punto 1. in corrispondenza della **emissione E14**.

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

PREMESSA

- Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n° 59 del 13 marzo 2013, acquisita dal Comune di Forlì al P.G. 3133 del 16.01.2017 presentata dalla Sig.ra Muscoso Anna, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta **BEC s.r.l.**, tesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali provenienti dall'insediamento dove si svolge l'attività di produzione cosmetici e integratori alimentari sito in Via Monteverdi n. 49 – Forlì (foglio 205 particella 157) ed individuati negli atti presentati;
- Visto il parere ARPAE Sez. Prov.le di Forlì – Cesena, acquisito dal Comune di Forlì al P.G. 22653 del 16.03.2017;
- Visto il parere HERA acquisito dal Comune di Forlì al P.G. 25412 del 24.03.2017 ;
- Atteso
 - che con atto del Comune di Forlì n°63 del 29.04.2014 P.G 34781/14 recepito all'interno dell'AUA adottata con determina della Provincia di Forlì Cesena N. 2152 del 17/07/2014 acquisita al P.G. 57217/14 veniva autorizzato con prescrizioni l'insediamento in oggetto
 - che la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata è finalizzata al rilascio di AUA in sostituzione della precedente autorizzazione ,
 - che le modifiche apportate all'impianto di scarico consistono nel potenziamento del pretrattamento dei reflui tramite l'inserimento di un nuovo pozzetto degrassatore da 1.19 mc
- Ritenuto pertanto di procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di cui in oggetto;
- Visto il D.Lgs. 152/06, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013 n° 59
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053/03;
- Visto il D.Lgs. 152/06 “parte terza” e D.G.R. 286/2005 e 1860/2006
- Visto il Regolamento di Fognatura approvato da ATO (Assemblea dei Sindaci) delibera n° 13 del 17/12/2008;
- Vista la documentazione allegata alla domanda;
- Considerato che trattasi di scarico di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 74 lettera h) del D.Lgs. 152/06;
- Visto il parere del Responsabile dell'endo- procedimento e salva diversa disciplina regionale a cui il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conformarsi nei modi e nei tempi stabiliti;

PRESCRIZIONI

Lo scarico nella rete fognaria di Via Monteverdi provenienti dall'insediamento di cui in premessa è autorizzato secondo le modalità indicate negli atti presentati ed alle seguenti prescrizioni:

1. Lo scarico ha le seguenti caratteristiche e i sistemi di trattamento sono i seguenti:

- Responsabile dello scarico: In persona del Legale Rappresentante pro

tempore della Ditta BEC s.r.l

- | | |
|--|---|
| - Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico: | Via Monteverdi n° 47, 49, 51 |
| - Destinazione dell'insediamento: | Produzione cosmetici e integratori alimentari |
| - Classificazione dello scarico: | acque reflue industriali: |
| - Potenzialità dell'insediamento | 1000 mc/anno |
| - Recettore dello scarico: | fognatura pubblica—nera “tipo A” |
| - Sistemi di trattamento prima dello scarico: | pozzetti degrassatori |
2. Con frequenza quadriennale la ditta dovrà provvedere all'autocontrollo dello scarico ed inviare all'Autorità Competente ed all'ARPAE :
- - **certificato analitico di caratterizzazione delle acque reflue industriali per almeno i seguenti parametri: BOD5, COD, Solidi Sospesi Totali, Grassi e Oli animali/vegetali, Tensioattivi Totali I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo “Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua” di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato .**
3. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 s.m.i;
4. Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, cucine e lavanderie domestiche), unicamente gli scarichi derivanti da: lavaggio autoclavi e acque di raffreddamento.
5. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 1 All. C Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:
- Solidi sospesi totali \leq 350 mg/l;
BOD5 \leq 1300 mg/l;
COD \leq 2500 mg/l;
Grassi e oli animali/vegetali \leq 150 mg/l.
6. Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a: 1000 mc/anno. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.
7. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

- sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - n. 2 pozzetti degrassatori da 0,42 mc. (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);
 - n. 1 pozzetto degrassatore da 1.19 mc (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);
 - pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato tramite targhetta esterna o altro sistema equivalente.
8. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
 9. HERA ed ARPAE possono, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
 10. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
 11. A richiesta del titolare si deroga dall'obbligo di vasche di accumulo (in grado di contenere il refluo prodotto in almeno 2 giorni di lavorazione e da utilizzare in caso di malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo), senza che ciò dia diritto di rivalsa nei confronti di HERA nel caso di sospensione temporanea dello scarico.
 12. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
 13. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata in conformità all'art. 6 del D.P.R. 59/2013 all'autorità competente
 14. La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
 15. Il titolare è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
 16. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità.

17. L'esecuzione delle opere di allacciamento alla fognatura comunale e delle reti interne dovrà avvenire conformemente alle norme tecniche di cui al Regolamento per il Servizio della Fognatura Comunale;
18. Gli scarichi delle acque bianche e nere dovranno avvenire separatamente nelle rispettive condotte fognarie stradali, ove esistenti, mediante reti interne separate;
19. Lo scarico delle acque reflue del processo produttivo dovrà essere accessibile in qualsiasi momento, tramite pozzetto di ispezione, per il campionamento da parte degli Organi di controllo, nel punto subito a monte dell'immissione del corpo ricettore o della confluenza con reti fognarie diverse ed allo stesso modo, dovrà essere accessibile un pozzetto d'ispezione subito a monte dell'impianto di trattamento; i pozzetti dovranno inoltre essere installati all'interno della proprietà privata con diretto accesso dalla sede stradale;
20. E' vietata l'immissione in fognatura di corpi solidi, sostanze solide e viscosi, olii minerali e idrocarburi, sostanze gassose, infiammabili esplosive;
21. Dovrà essere comunicato alla Amministrazione Comunale ogni mutamento che intervenga alla situazione di fatto in riferimento al ciclo tecnologico e alla natura della materia prima utilizzata;
22. La presente autorizzazione è valida unicamente ai fini ed ai sensi del D.Lgs. 152/06 e pertanto è fatto salvo il rispetto di ogni altra disposizione vigente e l'obbligo di ottenimento delle prescritte autorizzazioni relative ad occupazione di suolo pubblico, ove richiesta, nonché ogni eventuale diritto di terzi;
23. Si demanda a HERA (sede di Forlì) il controllo del corretto allacciamento alla fognatura separata e le funzioni tecniche inerenti il prelievo dei campioni ed i relativi accertamenti analitici ai sensi del c.1 dell'art.128 del D.Lgs 152/06; a tal fine la stessa HERA avrà facoltà in qualsiasi momento di introdursi, nella proprietà privata ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di Fognatura e degli artt. 101 e 129 del D.Lgs. 152/06.

ALLEGATO: planimetria della rete fognaria, di cui alla documentazione integrativa in data 15.03.2017

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.